



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,

dott.ssa Silvia Bianchi	Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato	Giudice
dott. Edoardo Sirza	Giudice estensore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.r.g. 256/2022, promossa

DA

Parte_1, nato a Pordenone (PN) il 18/1/1972, C.F. *C.F._1*,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Coan (C.F. *C.F._2*) e
Vincenzo Antonini (C.F. *C.F._3*);

- ATTORE -

CONTRO

Controparte_1, nata a Francavilla al Mare (CH), il 20/4/1968, C.F.
C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mantini (C.F.
C.F._5) e dall'avv. Florenzo Coletti (C.F. *C.F._6*);

- CONVENUTA -

Oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec.
Imprese

CONCLUSIONI DELLE PARTI

precisate nel termine ex art. 127-ter del 12/11/2025

PER L'ATTORE

Voglia l'On. Tribunale di Trieste, rigettata e disattesa ogni diversa domanda ed eccezione avversaria

NEL MERITO:

In via principale:

accertato l'inadempimento della Sig.ra *Controparte_1* in relazione all'obbligazione, prevista dall'art. 1 del contratto preliminare di data 19.03.21, di stipulare il contratto definitivo di trasferimento di quota di s.r.l. ivi previsto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., condannare la Sig.ra *Controparte_1* al pagamento di Euro 300.000,00 in favore del Sig. *Parte_1*, a titolo di saldo del prezzo pattuito per il trasferimento della quota (denominata «di categoria "B"») nella società Sistem-Evo S.r.l. del valore nominale di Euro 21.053,00 detenuta dal Sig. *Parte_1*, nonché disporre il trasferimento della predetta quota di proprietà del Sig. *Parte_1* alla Sig.ra *Controparte_1*, condizionando il trasferimento stesso al pagamento del saldo prezzo di Euro 300.000,00.

In via subordinata:

accertato l'inadempimento della Sig.ra *Controparte_1* in relazione all'obbligazione, prevista dall'art. 1 del contratto preliminare di data 19.03.21, di stipulare il contratto definitivo di trasferimento di quota di s.r.l. ivi previsto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferire la quota (denominata «di categoria "B"») della società Sistem-Evo S.r.l. del valore nominale di Euro 21.053,00 detenuta dal Sig. *Parte_1* alla Sig.ra *Controparte_1*, condannando quest'ultima al pagamento di una somma pari ad Euro 300.000,00 in favore del Sig. *Parte_1*, a titolo di saldo del prezzo per il suddetto trasferimento di quota di s.r.l.

In via ulteriormente subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata dalla Sig.ra *CP_1* , condannare la Sig.ra *CP_1* al pagamento della somma di Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito dal sig. *Pt_1* .

PER LA CONVENUTA

Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, richiesta e domanda avversaria,

in via preliminare,

- dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) svolta dall'attore/convenuto in riconvenzionale *Parte_1* all'udienza del 22.06.2022 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 300.000 a titolo di risarcimento del danno, per non essere stata preceduta dall'obbligatorio procedimento di mediazione trattandosi di questione inerente diritti reali quali vanno intese le quote di partecipazione a società a responsabilità limitata;

nel merito,

- rigettare tutte le domande in via principale ed in via riconvenzionale svolte dall'attore/convenuto in riconvenzionale *Parte_1* , perché infondate in fatto ed in diritto e - dichiarare il contratto preliminare del 19.03.2021 risolto di diritto ex art. 1457 c.c. e, per l'effetto, in via riconvenzionale condannare *Parte_1* alla restituzione della caparra contrattuale nella misura di euro 200.000,00 ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali;

- in via subordinata, dichiarare risolto il contratto preliminare del 19.03.2021 ex art. 1467 c.c. per essere la prestazione richiesta alla promissaria acquirente divenuta eccessivamente onerosa per essersi verificati avvenimenti imprevedibili indipendenti dalla sua volontà, tutti attribuibili alle attività poste in essere dal promittente venditore, e per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare *Pt_1*

[...]

Pt_2 alla restituzione della caparra contrattuale nella misura di euro 200.000,00 ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

PREMESSE PROCESSUALI

Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'emissione di sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, avente a oggetto la cessione — promessa con preliminare del 19 marzo 2021 — della quota di categoria "B" di Sistem-Evo s.r.l., del valore nominale di € 21.053, al prezzo pattuito di € 400.000, di cui € 100.000 già corrisposti alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra, da parte del coniuge della convenuta, *CP_2* [...], quale pagamento del terzo a scopo liberale a beneficio della moglie contraente, ed € 300.000 da versarsi a saldo del prezzo.

L'attore ha dedotto che l'art. 1 del contratto preliminare fissava al 31 gennaio 2022 un termine essenziale per il perfezionamento del contratto definitivo e che la promissaria acquirente non aveva aderito né alle date di stipula proposte con lettera del 18 gennaio 2022, né all'intimazione, del 26 gennaio 2022, a comparire il giorno 28 gennaio 2022 dinanzi al notaio *Per_1* di Pordenone, avendo anzi anticipato il proprio rifiuto a stipulare il definitivo con lettera dell'avv. Dario Zanno del 21 gennaio 2022, ove aveva inteso eccepire la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta del prezzo da pagare, con richiesta di restituzione della caparra. L'attore ha pertanto chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento del saldo prezzo e trasferimento della quota condizionato al pagamento; in via subordinata, il trasferimento della quota con condanna al pagamento del corrispettivo.

Si è ritualmente costituita *Controparte_1*, resistendo alla domanda attorea e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare ex art. 1457 c.c. per inutile decorso del termine essenziale e, in via subordinata, la risoluzione del medesimo ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta. In entrambi i casi ha chiesto anche la condanna dell'attore alla restituzione della somma di € 100.000 versata a titolo di caparra. A sostegno delle proprie pretese, ha articolato un'ampia narrazione delle vicende contrattuali e precontrattuali intercorse con il *Pt_1*, prospettando in più passaggi condotte dell'attore qualificate come fraudolente.

All'udienza di prima comparizione del 22 giugno 2022, l'attore ha proposto, per la sola denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risoluzione, un'ulteriore domanda di condanna della convenuta al pagamento di € 300.000 a titolo di risarcimento del danno; nella medesima udienza la convenuta ha dato atto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Sistem-Evo s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 8/2022 del 23 maggio 2022.

Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie. In assenza di istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe nel termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. e la causa, con ordinanza del 20 febbraio 2026, è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Una preliminare osservazione si impone sulla tecnica di formulazione delle difese della convenuta. La comparsa di costituzione e risposta dispiega, lungo dodici pagine, un'articolata narrazione delle vicende che hanno preceduto la stipula del preliminare e dei rapporti finanziari intercorsi con il *Pt_1* — narrazione contrappuntata da valutazioni di rilievo penale ("veri e propri reati continuati",

"venditore di fumo", "evasione fiscale sistemica") — per pervenire a una chiara formulazione di due distinte conclusioni di merito (risoluzione ex art. 1457 c.c. in via principale, risoluzione ex art. 1467 c.c. in via subordinata) nelle quali, tuttavia, le argomentazioni di sostegno restano sovrapposte e non distintamente riferibili all'uno o all'altro fondamento giuridico, sì che non è agevole isolare quali, fra gli eventi narrati, siano dedotti come integrativi dell'inutile decorso del termine essenziale e quali, distintamente, siano da intendersi come avvenimenti straordinari e imprevedibili sopravvenuti ai sensi dell'art. 1467 c.c. e quali, ancora, siano inconferenti con le conclusioni. La medesima opacità logico-argomentativa si è poi tradotta, in sede di comparsa conclusionale, nell'introduzione di una pluralità di figure giuridiche inedite — dolo contrattuale, *aliud pro alio*, abuso del diritto, *exceptio doli generalis*, difetto di causa concreta, violazione di obblighi informativi speciali — nonché nella modifica del *quantum* della pretesa restitutoria. Tali rilievi non incidono sulla validità formale degli atti, ma condizionano l'ordine di trattazione, imponendo, in via preliminare, la delimitazione del *thema decidendum* sul quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

In ordine logico, va innanzitutto affrontata la domanda riconvenzionale di risoluzione di diritto del contratto preliminare per decorso del termine essenziale ex art. 1457 c.c., che è infondata.

L'art. 1, ultimo capoverso, del contratto preliminare del 19 marzo 2021 stabilisce che il termine del 31 gennaio 2022 ha natura essenziale "*nell'interesse di entrambe le parti*" e che, "*al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1457, comma 2, c.c., il contratto dovrà intendersi risolto di diritto*". La clausola rinvia espressamente al meccanismo della norma codicistica: se la parte non adempie la propria prestazione nel termine essenziale, il contratto si risolve di diritto, salvo che l'altra parte, interessata all'adempimento anche oltre il termine, abbia dichiarato entro tre giorni di esigerne l'esecuzione.

Le condizioni dell'art. 1457, comma 2, c.c. non ricorrono nel caso di specie, per due ragioni concorrenti.

In primo luogo, l'attore ha manifestato in modo univoco e tempestivo la volontà di esigere l'adempimento. Prima della scadenza del termine, con lettera del 18 gennaio 2022, ha proposto due date alternative per la stipula presso il notaio Per_1 con intimazione del 26 gennaio 2022 ha invitato la convenuta a presentarsi presso il medesimo notaio il 28 gennaio 2022; lo stesso 31 gennaio 2022, infine, ha notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, finalizzato proprio a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre. La proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c. il giorno di scadenza del termine costituisce manifestazione paradigmatica della volontà della parte non inadempiente di pretendere l'esecuzione della prestazione anche oltre il termine, escludendo di volersi avvalere della risoluzione *ipso iure* prima che il possibile effetto risolutorio si consolidi il terzo giorno successivo allo scadere del termine.

In secondo luogo, la convenuta non è legittimata ad avvalersi dell'effetto risolutorio. Con la lettera dell'avv. Zanno del 21 gennaio 2022 — anteriore di dieci giorni alla scadenza del termine essenziale — ella ha univocamente comunicato all'attore la propria volontà di non addivenire alla stipula del definitivo, sollevando eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta e chiedendo la restituzione della caparra. Si tratta di rifiuto preventivo e formale di eseguire la prestazione dovuta, che colloca la convenuta nella veste di parte inadempiente: la fattispecie risolutoria dell'art. 1457 c.c. opera a tutela della parte adempiente, non della parte che ha rifiutato la prestazione.

Né rileva, in senso contrario, che l'attore non abbia depositato un verbale di mancata comparizione davanti al notaio il 28 gennaio 2022, atteso che è sufficiente l'espressa volontà, previamente e formalmente manifestata e per iscritto dalla controparte, di non volersi presentare a stipulare il contratto.

Anche la domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione ex art. 1467 c.c. è infondata, per più ragioni concorrenti, ciascuna di per sé assorbente.

In primo luogo, difetta in radice il requisito della sopravvenienza. L'art. 1467 c.c. richiede che la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili successivi alla conclusione del contratto. Le circostanze cui la convenuta ricollega l'asserito squilibrio — l'allegata non veridicità delle dichiarazioni del Pt_1 sulle prospettive della società, le passività occulte, l'omessa informativa sullo stato finanziario — sono, per espressa allegazione difensiva, antecedenti alla stipula del preliminare del 19 marzo 2021. Sono, anzi, gli stessi artifici che — secondo la prospettazione della convenuta — l'avrebbero indotta a contrarre alle condizioni poi ritenute squilibrate. Per definizione, eventi che precedono la conclusione del contratto non possono essere sopravvenuti.

In secondo luogo, difetta il requisito dell'estraneità degli eventi sopravvenuti al comportamento dell'altra parte. La fattispecie dell'art. 1467 c.c. si attaglia ad avvenimenti che si collocano al di fuori della sfera di controllo dei contraenti. La convenuta, al contrario, riconduce lo squilibrio a comportamenti diretti del Pt_1 (narrazione decettiva, occultamento del dissesto, gestione sociale che avrebbe condotto al fallimento). Una difesa così argomentata, a ben vedere, si attaglia piuttosto a un'impugnativa del contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., che tuttavia è azione autonoma e distinta da quella esercitata dalla convenuta in giudizio.

Infine, e in ogni caso, si deve considerare che le vicende del patrimonio sociale di Sistem-Evo s.r.l., ivi compreso il successivo fallimento dichiarato con sentenza n. 8/2022 del Tribunale di Pordenone, non possono fondare il rifiuto del promissario acquirente di stipulare un contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali. Nella cessione di quote, oggetto immediato della prestazione è la titolarità della partecipazione; il patrimonio sociale e la vitalità imprenditoriale dell'ente costituiscono oggetto solo mediato, irrilevante sotto il profilo dell'equilibrio

sinallagmatico in assenza di specifiche garanzie pattizie. L'art. 4 del preliminare, rubricato "garanzie", contempla unicamente la garanzia della titolarità esclusiva della quota e dell'assenza di pegni, sequestri, pignoramenti o vincoli che ne limitino il godimento e la disponibilità; non si estende ad alcun profilo concernente il valore economico, la consistenza patrimoniale o la regolarità gestionale della società. In tale assetto, le carenze attinenti al patrimonio sociale o alla consistenza economica della quota non possono giustificare né la risoluzione del contratto né il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo (Cass. n. 11076/2025; Cass. n. 18755/2022). La variabilità del valore economico della partecipazione rientra nella normale alea contrattuale, che il secondo comma dell'art. 1467 c.c. assume a limite operativo della stessa fattispecie risolutoria.

Restano da considerare le ulteriori censure articolate dalla nuova difesa della convenuta, per la prima volta, nella comparsa conclusionale: la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.), l'*aliud pro alio*, il difetto di causa concreta, la violazione di obblighi informativi speciali sulle start-up innovative, l'abuso del diritto e l'*exceptio doli generalis*, l'illiceità della condotta dell'attore per profili penalmente rilevanti.

Si tratta di eccezioni e di domande palesemente inammissibili, perché introdotte oltre i termini delle preclusioni assertive e dopo la precisazione delle conclusioni. La comparsa conclusionale è strumento confinato alla mera illustrazione argomentativa di domande ed eccezioni già definitivamente cristallizzate; non vi è in essa spazio per ampliare il *thema decidendum*, né per dedurre *causae petendi* e *petita* nuovi rispetto a quelli articolati nei termini di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.

Una considerazione specifica merita la prospettazione del dolo contrattuale. Gli artifici e raggiri del promittente venditore, ove provati, possono viziare il consenso del promittente acquirente che, ai sensi dell'art. 1439 c.c., può domandare l'annullamento del contratto. Ebbene, nel caso di specie, seppure alcune condotte

fraudolente dell'attore siano state adombrate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, è indubitabile che l'azione di annullamento del contratto non sia stata esperita, sicché ogni accertamento di fatto in merito è superfluo.

Esclusa la risoluzione del preliminare e respinte le inammissibili domande e difese della convenuta, sussistono i presupposti dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Il contratto preliminare del 19 marzo 2021 è titolo idoneo a invocare l'azione ex art. 2932 c.c.

L'inadempimento della promissaria acquirente all'obbligo di prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto definitivo entro il 31 gennaio 2022 è documentato dall'inequivoco rifiuto manifestato con la lettera del 21 gennaio 2022 e dalla mancata affermazione e prova di essere comparsa dal notaio per la stipula il giorno 28 gennaio 2022 indicato dall'attore.

La prestazione dovuta dal promittente venditore — il trasferimento della titolarità della quota di categoria "B" del valore nominale di € 21.053 — è giuridicamente possibile. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Sistem-Evo s.r.l. non incide sulla trasferibilità delle partecipazioni sociali (cfr. Cass. n. 2041/2018). L'attore è titolare della quota societaria promessa in vendita (quota di categoria "B" del valore nominale di € 21.053) avendola acquistata in forza del contratto di compravendita concluso con Mikerik Promotion s.r.l. il 27 gennaio 2022, rogato dal notaio *Per_1*

Per le ragioni già esposte, la circostanza che la quota possa ora risultare priva di significativo valore economico per effetto delle sopravvenute vicende patrimoniali della società è giuridicamente irrilevante: oggetto della cessione è la titolarità della partecipazione; nessuna garanzia sul valore o sulla consistenza patrimoniale della società è stata pattuita e non spetta al giudice rideterminare l'equilibrio economico di un contratto stipulato alle condizioni che le parti hanno liberamente scelto.

Si deve chiarire che l'attore ha proposto la domanda di esecuzione in forma specifica in due forme graduate: in via principale, la condanna della convenuta al pagamento del prezzo con trasferimento della quota subordinato all'effettivo pagamento; in via subordinata, il trasferimento della quota con contestuale condanna al pagamento del corrispettivo.

La domanda principale va rigettata, mentre quella subordinata è fondata e va perciò accolta, per le seguenti ragioni.

La sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce, con il passaggio in giudicato, gli effetti del contratto definitivo non concluso. Dunque, con il passaggio in giudicato, per effetto del principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c., si determina *ipso iure* il trasferimento della proprietà della quota e, contestualmente, sorge l'obbligazione corrispettiva, gravante sul promissario acquirente, di pagare il prezzo. L'obbligazione di pagamento, quindi, non preesiste alla costituzione coatta del rapporto contrattuale, ma ha fonte in esso e lo presuppone. Non è perciò configurabile una condanna al pagamento del prezzo che preesista alla costituzione del rapporto da cui essa dovrebbe trarre origine.

La conclusione trova conferma sistematica in quanto chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 4059/2010, resa a Sezioni Unite, ove, muovendo dalla sussistenza di un nesso di sinallagmaticità tra la pronuncia costitutiva del rapporto e traslativa del diritto, i cui effetti presuppongono il passaggio in giudicato, e quella di condanna al pagamento del prezzo, ha escluso espressamente l'immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. anche di quest'ultima. A *fortiori*, non è possibile anteporre la condanna al pagamento del prezzo alla costituzione del rapporto contrattuale e al trasferimento del diritto, perché si finirebbe per anteporre il sorgere dell'obbligazione alla nascita della sua stessa fonte, ossia del passaggio in giudicato della sentenza che la genera.

Va dunque accolta la domanda subordinata. La sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferisce a Controparte_1 la quota di categoria "B" di Sistem-Evo s.r.l. del

valore nominale di € 21.053 e condanna la medesima al pagamento del residuo prezzo, pari a € 300.000 al netto della caparra di € 100.000 già versata.

Richiamata la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, si ribadisce che, in ragione del nesso di sinallagmaticità tra l'effetto costitutivo del rapporto e traslativo del diritto e la condanna al pagamento del prezzo, né l'uno né l'altra sono immediatamente esecutivi, poiché entrambi presuppongono il passaggio in giudicato della presente sentenza e producono effetti solo da tale momento.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, scaglione di valore € 260.001 – € 520.000, ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e ai valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria, atteso che non sono state avanzate istanze di prova, e per la fase decisionale, in ragione della sua linearità, con distrazione dei compensi e delle spese ai difensori dell'attore che ne hanno fatto ammissibile richiesta in comparsa conclusionale e hanno dichiarato di aver anticipato le spese (cfr. nota spese allegata all'atto).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, ogni diversa domanda, eccezione e istanza rigettata, così provvede:

1. **rigetta** le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto proposte da [...]
CP_1 ;
2. **dichiara** inammissibili le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale;
3. in accoglimento della domanda attorea subordinata proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., **trasferisce** da Parte_1 a Controparte_1 la quota di categoria "B" della società Sistem-Evo s.r.l. del valore nominale di € 21.053 e **condanna** Controparte_1 a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 300.000 a titolo di residuo prezzo;

4. **condanna** *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese processuali, che liquida in € 14.000 per compenso, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, nonché € 2.455 per esborsi, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Coan e Vincenzo Antonini dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Trieste, il 27 maggio 2026

Il giudice estensore
dott. Edoardo Sirza

La Presidente
dott.ssa Silvia Bianchi